

**D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.**

**Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia (145) (152) (153)**

**In vigore dal 4 dicembre 2018**

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall' *articolo 107* essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. (146) (154)

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. (147) (151) (154)

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. (149)

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 -bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell' *articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. (150)

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. (148)

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli *articoli 109 e 110*, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

---

(145) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(146) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(147) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 18 aprile 2017, n. 48*).

(148) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2-bis), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(149) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 35-ter, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(150) Comma inserito dall' *art. 35-ter, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(151) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione.

(152) Il presente articolo corrisponde all' *art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(153) Per la possibilità, da parte del sindaco, di delegare alcune sue funzioni, vedi l' *art. 2, comma 186, lett. c), L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

(154) Vedi, anche, l' *art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.